



Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

Via Volpi, 22 30174 Gazzera-Venezia
C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009
Tel. e fax: 041915909
mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it
sito web: icdonmilanimestre.edu.it

A tutto il personale

SICUREZZA SUL LAVORO - NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

Art. 1.

Le norme di sicurezza vanno osservate in tutti gli ambienti della scuola compresi i cortili e l'immediata vicinanza del cancello d'uscita.

Art. 2.

Le norme da rispettare sono desunte dal D. Lgs. 81/08 in particolare:

Gli alunni e i lavoratori:

- a) non rimuovono le protezioni fisse o mobili relative alle attrezzature o macchine impiegate;
- b) non rimuovono o occultano la cartellonistica;
- c) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite mediante circolari o ordini di servizio dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- d) utilizzano i mezzi di protezione individuale che sono previsti dalla cartellonistica, dai libretti di istruzione o dalle schede di prodotto;
- e) rispettano gli obblighi imposti dalla cartellonistica di sicurezza;
- f) leggono attentamente il libretto di istruzioni e manutenzione prima di utilizzare un dispositivo, un'attrezzatura o una macchina;
- g) leggono attentamente l'etichetta e le schede d'uso che accompagnano i prodotti chimici;
- h) segnalano la deficienza dei dispositivi, attrezzature o macchine impiegate;
- i) segnalano la deficienza dei mezzi di protezione individuale e collettiva;
- j) partecipano ai corsi di formazione;
- k) partecipano alle esercitazioni antincendio e altre emergenze assumendo un comportamento responsabile e collaborativo.

Art. 3

La funzione di controllo è svolta da:

- DS che interromperà immediatamente l'attività difforme e assumerà i provvedimenti sanzionatori previsti.
- Collaboratore del Dirigente scolastico. Egli interromperà immediatamente l'attività difforme e, nei casi più gravi, segnalerà il fatto al DS.
- Preposto. L'insegnante in laboratorio è preposto. Egli interromperà immediatamente l'attività difforme, effettuerà un richiamo verbale o scritto e nei casi più gravi segnalerà il fatto al DS.

Art. 4.

La funzione sanzionatoria, a cui possono aggiungersi le pene previste dal D. Lgs. 81/08, è svolta dal DS (e/o organismi previsti dalla funzione insegnante) e consistono:

- 1) Richiamo verbale per casi episodici e meno gravi
- 2) Richiamo scritto (censura) per casi reiterati o di una certa gravità
- 3) Sanzione amministrativa per casi reiterati e gravi (fino a 4 ore retributive per non insegnanti)
- 4) Sospensione dall'attività (per adulti o per studenti) per casi reiterati e gravi in particolare relativi ai punti a), d), j), k) dell'art. 2.
- 5) Denuncia all'autorità giudiziaria per casi che si ripetono dopo l'azione di cui al punto 4).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Selene Scatizzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo
le indicazioni dell'art. 3 del D. Lgs 39/1993.